



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

Prot. n 4161 / 03.02.2015

Alla c.a.
Cons. Cristina Girotti Zirotti
Gruppo Consiliare Lega Nord Padania

Al Presidente del Consiglio Comunale
Vincenzo Renzo

Oggetto: Interrogazione presentata dalla Lega Nord Padania il 03.01.2014 prot. n° 147 "Luogo di culto (Centro culturale Islamico alias MOSCHEA) alla Venturina" – Risposta.

Va premesso innanzitutto che l'interrogazione parte da assunti di pianificazione non corretti, da norme e da riferimenti ampiamente superati ed abrogati.

Più nel dettaglio, lo stralcio di scheda d'ambito di PSC inserita dall'interrogante a corredo del testo in oggetto **non fa riferimento allo strumento vigente**. Lo stralcio riportato, infatti, non tiene conto della intervenuta 1^a variante al PSC, già in vigore, attraverso la quale sono state delocalizzate le vecchie e superate previsioni di tipo commerciale modificate dal vigente POIC.

Anche i riferimenti normativi regionali in materia edilizia (cfr LR 31/2002) **sono ampiamente superati e abrogati** dall'entrata in vigore della L.R. n° 15/2013.

Il richiamo poi ad una presunta situazione urbanistica per la quale si rende necessario il rilascio di un Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, appare del tutto **fuorviante ed improprio**, trattandosi in realtà di un procedimento (quello riferibile alla 5^a variante al POC a cui si riconduce l'intervento in oggetto) teso ad introdurre una previsione urbanistica necessaria a legittimare la conformità di un sub-ambito, piuttosto che ad introdurre una deroga agli usi urbani ammessi dal RUE.

Va precisato, inoltre, che gli edifici di culto rappresentano a tutti gli effetti "opere di urbanizzazione secondaria" secondo quanto definito dalla vigente normativa regionale in (cfr. art. A-24 *Attrezzature e spazi collettivi*, comma 2, lettera e) e statale in materia urbanistica.

Si evidenzia, infine, che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 139 del 9.6.2010 veniva approvato un indirizzo politico secondo il quale qualsiasi nuova richiesta di insediamento di attività di culto, ivi comprese moschee e centri culturali islamici complementari ad esse, dovrà essere attivata previo apposito ed obbligatorio inserimento nel Piano Operativo Comunale. La medesima Deliberazione dava mandato ai competenti uffici comunali affinché lo strumento urbanistico vigente (P.S.C. e R.U.E.), per quanto di propria competenza, venisse modificato secondo quanto richiesto, per poi essere sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale. La Deliberazione suddetta operava in coerenza con il vigente ordinamento costituzionale, in particolare l'art. 8 della Costituzione, che tutela l'aspetto istituzionale della libertà religiosa e sancisce il principio di

eguale libertà di tutte le confessioni, così come confermato anche dal vigente ordinamento giuridico.

Entrando nel dettaglio dei singoli quesiti posti dall'interrogante si precisa quanto segue:

La previsione contenuta nella variante 5 al POC, relativa alla conformazione urbanistica dell'uso urbano U.22 (Attività collettive di interesse comunale), con particolare riferimento alla possibilità di realizzare un luogo di culto, non introduce alcuna modificazione alla strumentazione urbanistica ed edilizia comunale vigente. (l'uso urbano di cui trattasi è infatti già contemplato nella gamma di usi ammessi dal PSC e dal RUE per gli ambiti consolidati produttivi comunali di tipo APC.b). L'inserimento nella variante al POC citata segue semplicemente e correttamente le modalità di previsione previste dal RUE vigente, laddove si prescrive nel caso di attivazione di interventi edificatori riconducibili all'uso di tipo U.22, la previa conformazione urbanistica dell'area urbana.

Come già accennato in premessa, gli edifici di culto in genere rappresentano a tutti gli effetti "opere di urbanizzazione secondaria", così come definito in base alla normativa urbanistica statale e regionale vigente (basti richiamare la Delibera di Consiglio regionale n° 849 del 4.3.1998, la L.R. n° 20/2000 e ss.mm.ii). Le opere edilizie di carattere religioso, quindi, rivestono un interesse generale per la collettività locale. A tal fine la loro localizzazione è stata demandata allo strumento urbanistico operativo del PSC: il Piano Operativo Comunale.

La richiesta di inserimento di porzione del sub-ambito APC.b n° 31.2 nelle previsioni di POC è stata correttamente formulata dai proprietari degli immobili interessati, così come risulta dalla istanza in data 10/02/2014 prot. n° 4796. Dalla documentazione allegata all'istanza, dalla documentazione integrativa in data 11/03/2014 prot. 8519 e dalle informazioni assunte presso la locale Associazione culturale islamica, risulta chiaro l'interesse da parte di quest'ultima, di voler realizzare un nuovo ed idoneo contenitore edilizio atto ad ospitare le attività religiose, al fine di dare una risposta alle esigenze locali. Laddove la previsione non dovesse tradursi in atti concreti, mediante la realizzazione di nuove strutture, la conformazione dell'area all'uso U.22 non pregiudicherebbe la possibilità da parte di altra professione religiosa di realizzare un insediamento funzionale. In caso di inerzia da parte dei soggetti attuatori, la previsione decadrebbe al decorrere del quinto anno dalla sua introduzione con la variante al POC.

La procedura di approvazione di POC, o di una sua variante, è disciplinata dall'art. 34 della L.R. n° 20/2000 e ss.mm.ii.. Per il tipo di previsione contenuta nella 5^a variante al POC di Castelfranco Emilia, la norma non prescrive l'attivazione di procedure di consultazione degli altri soggetti aventi diritti all'interno del sub-ambito, i quali tuttavia hanno manifestato espressamente la loro condivisione alla previsione, aderendo formalmente alla richiesta di autorizzazione alla presentazione di un Piano Urbanistico attuativo del comparto. La partecipazione pubblica è comunque garantita attraverso la pubblicazione degli atti relativi assunti dal Consiglio comunale, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

In merito al dimensionamento della prevista struttura religiosa, si registra che ad oggi non sono contemplati nemmeno progetti preliminari, salvo uno schema di ingombro massimo della sagoma a terra dell'edificio (ca mq 900) inserito nella istanza di inserimento della previsione nel POC. Sarà valutato, nell'ambito del procedimento di istruttoria ed approvazione della variante 5, se e come introdurre limiti dimensionali della struttura, in relazione alle effettive esigenze della confessione religiosa interessata. Gli impatti potenziali sulla viabilità locale, sull'ambiente e sul territorio sono stati oggetto di attenta analisi in sede di ValSAT/VAS allegata alla variante al POC e saranno valutati dagli Enti territoriali competenti. Attualmente le Forze dell'Ordine sono in possesso di tutti gli atti afferenti alla variante oggetto di interrogazione.

Attualmente l'Associazione culturale islamica dispone di una sede posta all'interno dell'edificio privato sito in via Ripa superiore n°33, e distinto catastalmente al Fg 121 mappale n° 403 sub. 12. Tale spazio risulta destinato ad uso "ufficio privato", così come risultante dal titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire in sanatoria n° 113/2003 del 05/01/2005 prot. n° 375).

Il Comune di Castelfranco Emilia non ha mai erogato contributi all'Associazione Culturale Islamica; soggetto non iscritto all'Albo comunale tra le Associazioni di volontariato e promozione sociale. Il Comune di Castelfranco Emilia è in possesso dello Statuto dell'Associazione in quanto richiesto.

Con il Presidente dell'Associazione, costituita da circa 250 membri iscritti, la giunta e la Consulta del volontariato intrattengono rapporti di dialogo e di collaborazione. Membri dell'Associazione hanno partecipato e sono attivi in vari progetti a favore della collettività.

Distinti saluti

L'Assessore

Dott. Massimiliano Vigarani



Massimiliano Vigarani